

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 061/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 9 gennaio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniela Morgante, Prof. Giovanni Serges - Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**1. RICORSO A.C. VIGASIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAURICELLA FILIPPO SEGUITO GARA ABANO CALCIO/VIGASIO DEL 18.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Vigasio ASD di Vigasio (Verona), riduce da 3 a 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calc. Lauricella Filippo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO USD CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SERSALE CALCIO 1975/USD CAVESE 1919 DEL 18.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Cavese 1919 di Cava dè Tirreni (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO ASD TODIS LIDO DI OSTIA FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASD TODIS LIDO DI OSTIA FUTSAL/MIRAFIN DEL 7.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 364 del 23.12.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Todis Lido di Ostia Futsal di Ostia Lido (Roma),

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO ASD CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASD CALCIO CHIERI 1955/PRO SETTIMO & EUREKA DEL 17.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Campionato Nazionale Juniores – Com. Uff. n. 40 del 21.12.2016)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Calcio Chieri 1955 di Chieri

(Torino) e, per l'effetto:

- annulla la sanzione dell'ammenda e, ai sensi dell'art. 36bis comma 4 C.G.S.,
- infligge al sig. Ronco Giuseppe – medico sociale - l'inibizione fino a tutto il 25.1.2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO US CIVITANOVESE SSD ARL AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 E 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA US CIVITANOVESE SSD ARL/S. NICOLOCALCIO TERAMO SRL DEL 18.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Civitanovese di Civitanova Marche (Macerata):

- riduce ad una giornata la sanzione della disputa di gare a porte chiuse;
- conferma nel resto;
- dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 9 gennaio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio